

Polizza INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA E RESPONSABILITÀ CIVILE

(NON PROFESSIONALE)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

Prodotto: "MULTIRISCHI STUDIO ANDI"



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA, iscritta nell'Albo delle Società Coop. al n. A100378. Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; città Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 1.807 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.163,9 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.017,8 milioni di euro **(a)**;
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 458 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.866 milioni di euro **(b)**
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.449 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,83 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) **(b/a)**.

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.cattolica.it/ir

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte. L'Impresa presta l'assicurazione nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente e indicate in polizza, oltre che nei limiti indicati di seguito in modo specifico.

A valere per tutte le Sezioni di polizza

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui alle Condizioni di assicurazione. Come riportato all'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la forma di assicurazione di tutte le Sezioni di questa polizza è a Primo Rischio Assoluto ossia, in caso di sinistro, l'Assicurato ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate (Deroga alla proporzionale e forma di assicurazione a P.R.A. (Primo Rischio Assoluto)).

Incendio

Sono inoltre comprese le seguenti ulteriori estensioni, con i limiti e le franchigie e/o scoperti indicati nella scheda di polizza e nelle tabelle dei limiti di indennizzo:

- Fulmine,
- esplosione e scoppio,
- caduta di aeromobili, satelliti artificiali, ascensori, montacarichi e simili,
- urto di veicoli stradali,
- onda sonora,
- implosione,
- spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro (sino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidabile),
- spese e onorari del Perito,
- rifacimento di archivi, documenti e registri (fatta eccezione per il costo dei supporti contenenti i dati).

Esistono anche Garanzie Accessorie sempre operanti:

- buona fede,
- dolo e colpa grave,
- assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo,
- beni presso terzi,
- rinuncia alla rivalsa,
- denuncia circostanziata dei sinistri,
- operazioni peritali,
- immissione di nuovi enti,
- indennizzo separato per ciascuna partita,
- macchinario in leasing,
- assicurazione per conto di chi spetta,
- vicinanze pericolose,
- universalità,
- anticipo indennizzi,
- onorari architetti-ingegneri-consulenti,
- termini denuncia dei sinistri,
- oneri di urbanizzazione,
- colaggio acqua da impianti automatici di estinzione,
- ricorso terzi,
- cristalli,
- gelo,
- grandine,
- indennità aggiuntiva nella forma "a diaria".

A maggior precisazione, sono sempre compresi in garanzia:

Incendio del contenuto nelle minori dipendenze

Se risulta assicurata la partita contenuto dell'ufficio, le garanzie previste nelle Condizioni di assicurazione sono estese anche agli eventi verificatisi nelle minori dipendenze di pertinenza dell'ufficio, quali box, cantine e solai, con esclusione dei danni subiti dai valori, collezioni e oggetti pregiati ivi contenuti.

Spese di trasloco a seguito di sinistro

L'assicurazione è estesa alle spese necessarie ed effettivamente sostenute per il trasloco e il ricollocamento del contenuto in seguito a sinistro indennizzabile secondo quanto previsto nelle Condizioni di assicurazione.

Trasloco enti assicurati a seguito di cambio ubicazione

In caso di trasloco degli enti assicurati, la garanzia è operante durante il trasloco, sia nell'ubicazione dichiarata che in quella nuova, per cinque giorni successivi alla comunicazione di trasloco. Trascorso il periodo sopraindicato, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione.

Restano fermi gli obblighi di comunicazione dell'assicurato derivanti dalle Condizioni di assicurazione.

Dolo

La Società corrisponderà l'indennizzo liquidabile ai sensi dell' "Assicurazione incendio" anche per sinistri determinati da dolo delle persone di cui lo stesso deve rispondere a norma di legge

Colpa grave

La Società corrisponderà l'indennizzo liquidabile ai sensi dell' "Assicurazione incendio" anche per i sinistri determinatisi per colpa grave dell'Assicurato, o del Contraente e/o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.

Valore a nuovo delle cose assicurate

Ai fini della valutazione delle somme assicurate e del danno, il valore dei beni assicurati viene determinato secondo il seguente criterio:

- per il fabbricato: la spesa necessaria per la sua integrale ricostruzione a nuovo, escluso il solo valore dell'area;
- per il contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo, uguale o equivalente per rendimento economico e per caratteristiche tecniche, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali.

Determinazione del danno

Per la partita Fabbricato e la partita Contenuto il valore stimato è quello a nuovo appena sopra descritto.

L'ammontare del danno si determina:

- per i fabbricati: applicando un deprezzamento (stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci: applicando un deprezzamento (stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante) al valore delle cose assicurate; dall'importo risultante si deduce il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Anticipazione sugli indennizzi

L'assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia preventivabile in un importo non inferiore a 10.000,00 euro.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Relativamente alla partita fabbricato, essendo l'assicurazione stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Tabella dei limiti di indennizzo

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO
Sezione I – Incendio e Garanzie Accessorie (Sezione sempre operante in polizza)	
Ogni evento garantito salvo ove diversamente indicato	100% somma assicurata
Beni presso terzi – con il limite per singola ubicazione altrui di € 10.000,00	€ 10.000,00 per singola ubicazione altrui
Ricerca e riparazione del guasto da acqua condotta	€ 10.000,00
Fenomeno elettrico ed elettronico	€ 10.000,00
Eventi atmosferici	100 % somma assicurata
Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi	100 % somma assicurata
Spese di demolizione e sgombero/rimozione e ricollocamento in aumento al 10% di cui alle CGA	10 % dell'indennizzo, entro la somma assicurata
Onorari architetti – ingegneri - consulenti	10 % dell'indennizzo, entro la somma assicurata
Rifacimento archivi, documenti e registri	10 % dell'indennizzo, entro la somma assicurata
Anticipo indennizzi	€ 150.000,00
Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione	100 % somma assicurata
Ricorso terzi	€ 250.000,00

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNO ASSICURATIVO
Sezione I – Incendio e Garanzie Accessorie (Sezione sempre operante in polizza)	
Cristalli	€ 2.500,00
Gelo	€ 25.000,00
Grandine	€ 25.000,00
Indennità aggiuntiva (forma "a diaria")	"diaria" pari a € 1.000,00 al giorno, per massimo 45 giorni per anno assicurativo (anche non consecutivi se dovuti a più eventi indennizzabili), oltre quelli indicati alla colonna Franchigia (per evento)
Cose particolari (definite all'Art. 25 CGA lettere -b- ed -e- come, ad esempio: quadri ed oggetti d'arte, mosaici, dipinti, statue di valore artistico, arazzi, tappeti, raccolte e collezioni)	10 % somma assicurata al contenuto col limite massimo di € 15.000,00 per sinistro
Denaro, carte valori, titoli di credito (definiti all'Art. 25 lettera -a-)	massimo € 1.500,00 per sinistro e/o annualità assicurativa

Furto

Sono inoltre comprese le seguenti ulteriori estensioni con i limiti e le franchigie e/o scoperti indicati nella scheda di polizza e nel "Prospetto Limiti di Indennizzo – Franchigie e Scoperti".

- Furto nelle minori dipendenze,
- Furto commesso con altre modalità (attraverso luci dei serramenti con rottura del vetro retrostante, durante la chiusura diurna e serale dell'ambulatorio protetto da solo vetro fisso, rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura con presenza degli addetti),
- Guasti cagionati dai ladri (compresi gli atti vandalici compiuti dai ladri alle merci assicurate),
- Portavalori (non necessaria l'indicazione della singola persona che trasporta i valori al di fuori dello studio).

Sono anche compresi in garanzia:

Rapina ed estorsione all'esterno dell'ufficio

L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti derivanti da furto con destrezza e rapina all'esterno dell'ufficio, di denaro e titoli di credito durante il loro trasporto effettuato dall'assicurato, dai suoi familiari conviventi, o dai suoi dipendenti, dall'ufficio alle banche o al domicilio dell'assicurato, dalle banche al domicilio dell'assicurato e viceversa.

Sospensione dell'assicurazione per i locali inoccupati

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi inoccupati, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per titoli di credito, carte valori e denaro, la sospensione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro la somma assicurata e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco degli enti assicurati, la garanzia è operante durante il trasloco, sia nell'ubicazione dichiarata che in quella nuova, per cinque giorni successivi alla comunicazione di trasloco.

Trascorso il periodo sopraindicato, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione. Restano fermi gli obblighi di comunicazione dell'assicurato derivanti dalle Condizioni di assicurazione.

Sono sempre operanti anche le seguenti Garanzie Accessorie:

Cose di proprietà di terzi

Rifacimento di archivi, documenti, registri

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. L'importo del risarcimento per ciascun documento o registro (o per più documenti o registri che nel loro insieme costituiscano un'unica pratica o un unico affare) non potrà superare il 20% della somma totale assicurata.

Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall'Assicurato

A parziale deroga di quanto indicato nelle Condizioni di assicurazione, la Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti nelle suddette Condizioni di assicurazione anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, nè di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Tabella dei limiti di indennizzo

GARANZIA/BENI	LIMITE DI INDENNIZZO
Sezione II - Furto e Garanzie Accessorie (Sezione operante solo se attivata in polizza)	
Ogni evento garantito salvo ove diversamente indicato	100 % somma assicurata
Guasti cagionati dai ladri / atti vandalici da furto	€ 5.000,00
Garanzia accessoria portavalori non nominativa	€ 5.000,00
Archivi di documenti e registri	20% somma assicurata
Introduzione nei locali attraverso mezzi di chiusura non conformi all'art. 30	100 % somma assicurata
Utilizzo dei veicoli ricoverati	25 %
Cose particolari (definite all'Art. 25 CGA lettere -b- ed -e- come, ad esempio: quadri ed oggetti d'arte, mosaici, dipinti, statue di valore artistico, arazzi, tappeti, raccolte e collezioni)	10 % somma assicurata al contenuto col limite massimo di € 5.000,00 per sinistro
Denaro, carte valori, titoli di credito (definiti all'Art. 25 lettera -a-)	massimo € 1.500,00 per sinistro e/o annualità assicurativa

Elettronica

Sono inoltre comprese le seguenti ulteriori estensioni, con i limiti evidenziati nella tabella che segue.

Guasti Macchine

La Società assicura – purché integri alla data di entrata in vigore della garanzia - i danni materiali e diretti dovuti a guasti accidentali propri del macchinario, delle attrezzature e delle apparecchiature elettroniche, assicurati, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati, con l'esclusione dei seguenti danni:

- al "macchinario" non collaudato e pronto per l'uso cui è destinato;
- attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato o al Dirigente l'esercizio;
- di logorio, usura, deterioramento, corrosione, incrostazione, ossidazione, arrugginimento, deperimento;
- dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, l'installatore, la ditta o l'impresa che effettua la manutenzione o l'assistenza tecnica;
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- ad apparecchiature elettroniche, salvo quelle a servizio di macchine a comando automatico e/o controllo numerico, nonché a nastri o dischi magnetici, schede perforate ed altri supporti di dati;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione;
- a lampade o ad altre fonti di luce, ad accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
- a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio di trasformatori ed interruttori.

La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto", pertanto senza far luogo all'applicazione della regola proporzionale.

Sono presenti altre esclusioni specifiche per questa sezione di polizza.

Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro la somma assicurata e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Esiste anche la seguente Garanzia accessoria sempre operante:

Impianti ed apparecchi ad impiego mobile

Relativamente agli impianti e apparecchi ad impiego mobile assicurati alle partite espressamente indicate in polizza, la garanzia viene estesa ai danni verificatisi durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, ed ai danni verificatisi durante l'utilizzo al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza. La garanzia è operante a condizione che tali enti, per natura e costruzione, possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. La garanzia è inoltre operante unicamente per i danni verificatisi entro il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. Durante il trasporto su autoveicoli, la garanzia è operante, limitatamente ai danni di furto, tentato o consumato, a condizione che l'autoveicolo:

a) sia provvisto di tetto rigido,

b) durante le temporanee assenze dell'Assicurato, sia chiuso a chiave con i cristalli completamente rialzati e si trovi in una rimessa pubblica custodita o in un parcheggio custodito.

La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto", pertanto senza far luogo all'applicazione della regola proporzionale, entro gli importi riportati nel "Prospetto Limiti di Indennizzo – Franchigie e Scoperti"; il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo evento, degli importi riportati nel prospetto sopra citato.

Tabella dei limiti di indennizzo

GARANZIA/BENI	LIMITE DI INDENNIZZO
Sezione III – Elettronica e Garanzie Accessorie (Sezione operante solo se attivata in polizza)	
Ogni evento garantito salvo ove diversamente indicato	100 % somma assicurata
Guasti Macchine	€ 5.000,00 per annualità assicurativa
Impianti ed apparecchi ad impiego mobile	25% somma assicurata

Responsabilità Civile della proprietà e conduzione dell'ambulatorio, esclusa la responsabilità di tipo sanitario derivante dall'attività odontoiatrica

Estensioni:

Sono comprese le seguenti ulteriori estensioni che integrano, ove necessario, le garanzie di polizza e prevalgono, se in contrasto, sulle "Esclusioni".

L'Assicurazione comprende inoltre i lavori di pulizia, ordinaria e straordinaria manutenzione; limitatamente ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata anche

per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto alle Imprese, e ciò nel rispetto di quanto previsto dalla Garanzia Aggiuntiva RCT.5 (Committenza lavori edili ai sensi del D.Lgs. 81/2008).

L'assicurazione comprende i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture con l'esclusione per i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

Agli effetti della garanzia di cui alla presente condizione sono considerati terzi anche i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione ed alla pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

Solo per la presente sezione sono state inserite ulteriori definizioni relative al "Contraente" (il singolo Associato ANDI che non sia contemporaneamente aderente anche alla polizza dell'attività professionale in convenzione ANDI) ed al "Sinistro MedMal" (ovvero sinistro derivante da prestazione sanitaria/medica).

Si precisa che sia il "Sinistro MedMal", sia i particolari Associati ANDI rientranti nella definizione sopra descritta, non sono assicurati.

Sono sempre operanti anche le seguenti Garanzie Accessorie ed estensioni varie:

- esercizio di mense e sale ristoro e somministrazione cibi,
- organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale,
- servizio di vigilanza e detenzione cani,
- proprietà e manutenzione insegne, cartelli pubblicitari,
- partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni,
- proprietà e/o conduzione macchine automatiche per distribuzione cibi e bevande,
- servizio antincendio interno,
- proprietà e/o conduzione antenne televisive, recinzioni, cancelli automatici, porte ad apertura elettrica, spazi esterni di pertinenza dell'ambulatorio/studio
- qualifica di terzi alle persone non dipendenti dell'Assicurato
- danni da interruzione o sospensioni di attività
- committenza lavori edili ai sensi del D.Lgs. 81/2008

Tabella dei limiti di risarcimento

GARANZIA/BENI	LIMITE DI INDENNIZZO / MASSIMALE PER SINISTRO
Sezione IV – Responsabilità Civile e Garanzie Accessorie (Sezione operante solo se attivata in polizza)	
Massimale per sinistro	€ 1.000.000,00
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	€ 150.000,00
Committenza lavori edili ai sensi del D.Lgs. 81/2008	€ 1.000.000,00

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono presenti opzioni/scelte che consentano una riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Sezione I – Garanzie Aggiuntive “catastrofali”	Se risulta assicurata la Sezione I – Incendio è possibile selezionare (a pagamento) anche la Sezione che estende la garanzia ai danni materiali e diretti al fabbricato ed al contenuto causati dalle garanzie allagamenti (anche per le cose poste in locali interrati o seminterrati), sovraccarico neve e terremoto.
---	---



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, si precisa che non sono coperti i seguenti rischi Incendio Sono esclusi i danni: ▪ alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se causato da usura, corrosione o difetti del materiale ▪ subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo Furto L'assicurazione non è prestata nelle ipotesi di seguito riportate: a) Locali contenenti le cose assicurate Se i locali (tra loro comunicanti) che contengono le cose assicurate e che costituiscono, pertanto,
-----------------------	--

Rischi esclusi	lo studio dell'Assicurato, hanno pareti perimetrali, solai e coperture non costruite in cemento (armato o non) o in conglomerati cementizi o in laterizio o in vetrocemento armato o in pietre od altri simili materiali; inoltre, se i locali fanno parte di un fabbricato avente linea di gronda del tetto situata in linea verticale ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, l'assicurazione non è operante se il tetto non è costruito o in cemento armato o in laterizio armato senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso. b) Mezzi di chiusura dei locali Se ogni apertura esterna dei locali contenenti le cose assicurate che si trovi situata a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria non sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, ed tutte non siano chiuse con serrature o altri idonei congegni di bloccaggio manovrabili solo dall'interno, oppure non siano difese da inferriate saldamente infisse nel muro o da intelaiature fisse di ferro o vetrocemento. Nelle inferriate o nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate senza effrazione delle relative strutture. Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati. Responsabilità Civile Sono inoltre esclusi i danni: ▪ inerenti attività professionale o commerciale esercitata ▪ ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori; ▪ alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; ▪ alle cose ed alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali e nelle quali si eseguono i lavori; ▪ cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico; ▪ derivanti da presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivanti da e/o prodotti contenenti amianto; ▪ causati da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica; ▪ provocati da campi elettromagnetici; ▪ conseguenti ad ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra; ▪ perdite, i costi o spese di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causati da, risultanti da, o connessi a: 1. guerra, invasione, atti di potenze straniere nemiche, ostilità od operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra); 2. guerra civile, ascesa militare, insurrezione, ribellione, rivoluzione, colpo di stato civile o militare, corte marziale o saccheggio o devastazione ad essi collegati; 3. confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di proprietà da parte di, o per ordine di, qualsiasi governo o autorità pubblica, o qualsiasi azione o sostituzione inerente agli eventi di cui sopra; ▪ sono esclusi i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da: 1. atti dolosi condotti per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico; 2. qualsiasi accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica; sono altresì esclusi i danni: 3. a dati o software, in particolare qualsiasi modifica che causi deterioramento di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio; 4. causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
------------------------------	---

Rischi esclusi	▪ derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; ▪ derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata; ▪ a condutture ed impianti sotterranei in genere; Restano comunque esclusi i danni di natura patrimoniale, intendendosi per tali quelli non conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, nonché il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere. Elettronica Sono esclusi i danni: ▪ verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; ▪ attribuibili a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza; ▪ ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; ▪ per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario; ▪ verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; Inoltre, salvo quanto previsto nelle Condizioni di assicurazione, sono esclusi i danni a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione di esercizio. Sono invece esclusi i danni causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità, di usare o accedere a dati, software, programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione di esercizio.
------------------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura.

Incendio

Eventi atmosferici

La Società non risponde dei danni:

a) Causati da:

- Fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- Mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- Formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- Cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- Gelo, sovraccarico neve;

b) Subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto, lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Acqua condotta e rigurgito

La garanzia non comprende i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, occlusione, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione

Eventi sociopolitici - atti vandalici o dolosi

La garanzia non comprende danni: di inondazione o frana, di fenomeno elettrico a macchine e/o apparecchiature e/o impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controllo o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

Fenomeni elettrici

La Società non risponde dei danni:

- Verificatesi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- Dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- alle valvole termoioniche, ai transistori, ai tubi catodici, alle resistenze elettriche scoperte;
- Causati da usura o manomissione degli apparecchi.

Gelo

Sono esclusi i danni nel caso l'attività svolta nei fabbricati sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti al sinistro.

Cristalli

La garanzia non è operante per i danni:

- a) derivati dal crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali e/o del fabbricato, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sugli accessori stessi o sui relativi supporti, sostegni, cornici, da operazioni di trasloco o rimozione dei mobili su cui gli stessi sono collocati;
- b) determinati da vizio di costruzione o difetto di installazione degli oggetti assicurati;
- c) derivanti da incendio, scoppio o esplosione;
- d) verificatisi in occasione di uragani, cicloni, trombe d'aria o di acqua;
- e) derivanti da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.
- f) alle lastre aventi speciale valore artistico od affettivo, alle vetrerie e cristallerie portatili, ai tubi al neon, alle lampade, lampadari e simili.

Ricorso terzi

L'assicurazione non comprende i danni:

- A cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- Il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- Quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente alinea;
- Le Società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nel testo di cui alla Legge n° 216 del 7 giugno 1974, nonché gli amministratori delle medesime.

Tabella scoperti percentuali e/o franchigie

GARANZIA	SCOPERTO PERCENTUALE (per evento)	FRANCHIGIE
Sezione I – Incendio e Garanzie Accessorie (Sezione sempre operante in polizza)		
Ogni evento garantito salvo ove diversamente indicato	nessuno	€ 250,00
Beni presso terzi – con il limite per singola ubicazione altrui di € 10.000,00	nessuno	nessuna
Ricerca e riparazione del guasto da acqua condotta	nessuno	€ 250,00
Fenomeno elettrico ed elettronico	nessuno	€ 250,00
Eventi atmosferici	10 %	€ 250,00
Tumulti, scioperi, sommosse	10 %	€ 250,00
Atti vandalici o dolosi	10 %	€ 250,00
Spese di demolizione e sgombero/rimozione e ricollocamento in aumento al 10% di cui alle CGA	nessuno	nessuna

GARANZIA	SCOPERTO PERCENTUALE (per evento)	FRANCHIGIE
Sezione I – Incendio e Garanzie Accessorie (Sezione sempre operante in polizza)		
Onorari architetti – ingegneri - consulenti	nessuno	nessuna
Rifacimento archivi, documenti e registri	nessuno	nessuna
Anticipo indennizzi	nessuno	nessuna
Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione	nessuno	nessuna
Ricorso terzi	10%	€ 1.000,00
Cristalli	nessuno	€ 100,00
Gelo	nessuno	€ 1.000,00
Grandine	nessuno	€ 1.000,00
Indennità aggiuntiva (forma “a diaria”)	nessuno	5 giorni

Furto

Inoltre, l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:

- a) Furti agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- b) Furti commessi od agevolati con dolo o colpa grave;
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti

Sono anche esclusi dall'assicurazione furto i danni indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

GARANZIA/BENI	SCOPERTO PERCENTUALE (per evento)	FRANCHIGIE
Sezione II - Furto e Garanzie Accessorie (Sezione operante solo se attivata in polizza)		
Ogni evento garantito salvo ove diversamente indicato	nessuno	€ 100,00
Guasti cagionati dai ladri / atti vandalici da furto	nessuno	nessuna
Garanzia accessoria portavalori non nominativa	nessuno	€ 100,00
Archivi di documenti e registri	nessuno	nessuna
Introduzione nei locali attraverso mezzi di chiusura non conformi all'art. 30	20 %	nessuna
Utilizzo dei veicoli ricoverati	25 %	nessuna

Responsabilità Civile

Validità della garanzia (LOSS OCCURENCE)

Il sinistro viene definito come "il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa".

Tabella franchigie/scoperti:

GARANZIA/BENI	SCOPERTO PERCENTUALE (per evento)	FRANCHIGIE
Sezione IV - Responsabilità Civile e Garanzie Accessorie (Sezione operante solo se attivata in polizza)		
Franchigia frontale (per danni a cose, salvo ove diversamente indicato)	nessuno	€ 250,00
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	10 %	€ 1.000,00
Committenza lavori edili ai sensi del D.Lgs. 81/2008	nessuno	€ 250,00

Elettronica

Sono esclusi i danni dovuti a dolo dei familiari conviventi con il Contraente e/o l'Assicurato.

Tabella franchigie/scoperti:

GARANZIA/BENI	SCOPERTO PERCENTUALE (per evento)	FRANCHIGIE
Sezione III – Elettronica e Garanzie Accessorie (Sezione operante solo se attivata in polizza)		
Ogni evento garantito salvo ove diversamente indicato	nessuno	€ 250,00
Guasti Macchine	nessuno	€ 750,00
Impianti ed apparecchi ad impiego mobile	nessuno	€ 250,00



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Incendio

In caso di sinistro, l'assicurato deve:

- Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 del codice civile;
- Darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

L'assicurato deve altresì:

- Fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose

	assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Furto In caso di sinistro l'Assicurato deve: - Darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, specificando le circostanze del sinistro e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'agenzia ed il numero di polizza; - Fornire alla Società, entro 15 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità; - Denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento; - Adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicurato deve altresì: - Conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo diritto ad indennizzo; - Dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi; - Presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità competente in relazione al sinistro. Responsabilità Civile In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 6 giorni (la Garanzia Accessoria RCT.6 sempre operante infatti raddoppia il periodo minimo di 3 giorni indicato all'Art. 15 delle CGA) da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 codice civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 codice civile). Elettronica L'assicurato, entro le 48 ore successive al sinistro o al momento in cui ne è venuto a conoscenza, deve darne avviso alla Società. I danni dovuti ad atti presumibilmente dolosi devono essere denunciati nel termine suindicato anche all'Autorità di Polizia e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società. L'assicurato deve fare quanto è in suo potere per evitare o diminuire il danno, ottemperare alle istruzioni della Società prima dell'inizio delle riparazioni, fornire le prove del valore degli enti assicurati, dei pezzi di ricambio occorrenti per le riparazioni, delle spese da lui sostenute per limitare il danno. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'ente, nel qual caso l'assicurato è tenuto a consentire la riparazione. Al momento del sinistro l'assicurato ha pure l'obbligo di comunicare alla Società, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, tutte le altre assicurazioni riguardanti gli enti colpiti, fornendo copia delle relative polizze. Assistenza diretta/in convenzione: Non presente. Gestione da parte di altre imprese: Non presente. Prescrizione: il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno.
Cosa fare in caso di sinistro?	
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Valevole per tutte le Sezioni di polizza A seguito del ricevimento della Denuncia del sinistro, la Società si impegna - entro i 60 giorni successivi - a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo, ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. Qualora, nell'esame della pratica, la Società valuti la documentazione fornita incompleta e insufficiente per la valutazione e determinazione del danno, e ne

Obblighi dell'impresa	richieda l'integrazione, il termine sopra indicato decorre dal momento del ricevimento di tutti i relativi supplementi istruttori. La Società si impegna a procedere alla liquidazione del sinistro entro 45 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 del codice civile, e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).
------------------------------	--



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio (al netto delle imposte) relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non prevista.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non prevista.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche o giuridiche Associati ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) per i rischi di Incendio, Furto, danni ad impianti ed apparecchiature elettroniche, nonché Responsabilità Civile della proprietà e/o della conduzione dello Studio - esclusa attività professionale -, relativi allo Studio/Ambulatorio/Ufficio in cui viene svolta la propria attività.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Tutti i rischi	20,0 %
----------------	--------

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente, numero di polizza e nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. La Società invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
----------------------------------	---

All'IVASS	<i>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</i>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale</i> Il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'Art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'Art. 16 del citato decreto.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Eventuali controversie di natura medica sulla determinazione dell'indennizzo possono essere risolte in via arbitrale mediante l'incarico di un collegio di tre medici. Il luogo di svolgimento dell'arbitrato coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato; - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.